



C O M U N E D I Z E V I O

(Provincia di Verona)

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.11.2002,
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 02.07.2009,
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 17.04.2014 e
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 23.06.2015

I N D I C E

Capo I – OGGETTO E DEFINIZIONI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni

Capo II – NORMATIVA GENERALE

- Art. 3 - Esercizio dell'attività
- Art. 4 - Autorizzazione con posteggio
- Art. 5 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 6 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti
- Art. 7 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 8 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 9 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 10 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 11 - Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 12 – Imprenditori agricoli
- Art. 13 - Autorizzazioni temporanee
- Art. 14 - Normativa igienico-sanitaria
- Art. 15 - Obblighi e divieti per gli operatori

Capo III – MERCATO E POSTEGGI ISOLATI

- Art. 16 - Piano dei mercati
- Art. 17 - Trasferimento del mercato
- Art. 18 - Soppressione del mercato o di posteggi
- Art. 19 - Ampliamento dei posteggi
- Art. 20 - Posteggi liberi – Migliorie
- Art. 21 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli
- Art. 22 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari
- Art. 23 - Presenze dei titolari di posteggio
- Art. 24 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 25 - Mercato straordinario

Capo IV – FIERA

- Art. 26 - Piano della fiera
- Art. 27 - Trasferimento della fiera
- Art. 28 - Domanda di partecipazione alla fiera
- Art. 29 - Graduatoria
- Art. 30 - Concessione di posteggio
- Art. 31 - Presenze dei concessionari di posteggio
- Art. 32 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati
- Art. 33 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

Capo V – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 34 - Applicabilità delle norme

Art. 35 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

Art. 36 - Tassa per l'occupazione del posteggio

Art. 37 - Decadenza dalla concessione del posteggio

Art. 38 - Revoca della concessione del posteggio

Capo VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Disposizioni transitorie

Art. 40 - Sanzioni

Art. 41 - Entrata in vigore

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo"), dalla Legge Regionale 6 aprile 2000, n. 10 (di seguito indicata come "legge regionale") e dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche e criteri applicativi (Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2001, n. 1902).
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per *aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) per *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) per *mercato straordinario*: mercato autorizzato in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio su area privata in sede fissa. A tale mercato, considerato come prolungamento del rispettivo mercato settimanale, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tale mercato;
 - e) per *posteggi isolati*: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
 - f) per *mercato maggiore*: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
 - g) per *presenze effettive* in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o nella fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
 - h) per *presenze* in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad un'obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
 - i) per *fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - j) per *autorizzazione* per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di società di persone (società in nome collettivo s.n.c. e società in accomandita semplice s.a.s.), che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

- k) per *autorizzazione temporanea*: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle Imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni con durata non superiore a trenta giorni;
- l) per *posteggio*: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- m) per *miglioria*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato o in una fiera, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- n) per *posteggio riservato*: il posteggio individuato per gli imprenditori agricoli;
- o) per *settore merceologico*: quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- p) per *spunta*: operazione con la quale, a decorrere dall'orario stabilito per il termine delle operazioni di allestimento delle attrezzature di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi temporaneamente liberi o non ancora assegnati;
- q) per *operatore precario*: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, temporaneamente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- r) per *imprenditori agricoli*: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- s) per *ordinanza del Ministro della Sanità*: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002;
- t) per *R.E.A.*: Repertorio Economico Amministrativo (ex Registro Ditte).

CAPO II NORMATIVA GENERALE

Art. 3 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo.

Art. 4**Autorizzazione con posteggio**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggio dato in concessione decennale, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio da parte del responsabile del servizio competente, sulla base di un'apposita graduatoria redatta in base ai criteri di priorità stabiliti dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche e approvata con determinazione del Responsabile del servizio competente.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune nei termini di presentazione indicati nel B.U.R. e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R.
4. Qualora la domanda sia presentata oltre il termine indicato o redatta non conformemente al modello pubblicato sul B.U.R. o priva dei dati essenziali richiesti, il responsabile del procedimento comunica l'inammissibilità della domanda. Nel modello pubblicato sul B.U.R. saranno indicati i dati che sono considerati essenziali.
5. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
6. Il Comune, verificati i requisiti soggetti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel territorio comunale secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore dell'abrogata legge 28.03.1991, n. 112 (23.04.1991) da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.
8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
9. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.

10. L'autorizzazione e la relativa concessione decennale del posteggio sono rilasciate contestualmente, in applicazione alla graduatoria approvata.
11. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25.04.2001), ogni ditta operante nel mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 5

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale. Se società di persone: ragione sociale; sede legale e codice fiscale; cognome e nome; luogo e data di nascita e codice fiscale del legale rappresentante;
 - b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - c) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - d) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda. L'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato del responsabile del procedimento, quando manchi uno dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo.
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale, entro 30 giorni, richiede al comune che ha rilasciato l'autorizzazione la documentazione relativa e provvede ad annotare il cambio di residenza sull'autorizzazione stessa prendendone in carico l'intera posizione dell'operatore.
8. Il Comune che ha rilasciato autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante a coloro che non sono ancora iscritti al Registro delle Imprese e senza posizione di partita IVA deve verificare che l'iscrizione e l'apertura avvengano entro sei mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale, ai fini dell'eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo.

Art. 6**Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e può essere svolto su qualsiasi area, purché non espressamente interdetta dal Comune. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante su tutto il territorio comunale in concomitanza con lo svolgimento del mercato domenicale, del mercato di Perzacco e della fiera del mese di luglio.
5. In caso di svolgimento di mercato costituito da posteggi isolati il divieto di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applica nelle aree adiacenti al posteggio stesso, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1000, misurata dal posteggio isolato. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni ordinarie e straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee.
6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato per motivi di viabilità secondo le prescrizioni previste dal vigente codice della strada e dal suo regolamento di attuazione. E' altresì vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle seguenti vie: Via Tiro a Segno, Via Vittorio Veneto, Via Altichiero, Via Ponte Perez e Via G. Meneghini ex Piave e nel raggio di metri 200 dall'ingresso dell'ospedale sito in Via Chiarenzi, della caserma del Comando Stazione Carabinieri sita in Via Aldo Moro e della Sede Municipale in Via Ponte Perez e Piazza Santa Toscana. In occasione di manifestazioni particolari e non ripetibili di natura diversa da spettacoli e trattenimenti pubblici il Sindaco può consentire la deroga al predetto divieto.
7. Presso l'Ufficio Commercio e il Comando di Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziati i giorni e le zone vietate al commercio itinerante di cui ai commi 5 e 6.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che esercita la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda in forma itinerante.

Art. 7**Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione**

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti per legge e dalla documentazione prevista nel facsimile agli atti dell'Ufficio Commercio. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.
7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
8. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite del cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
9. In caso di subingresso a ditte con posteggio la relativa concessione scade al compimento del decennio dalla data fissata nell'atto originario di rilascio. L'acquirente subentra quindi nelle restanti annualità della concessione.
10. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.

Art. 8**Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area**

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.

Art. 9**Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio competente può disporre, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - c) la vendita di prodotti di settore merceologico diverso da quello autorizzato.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 10**Revoca dell'autorizzazione d'esercizio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al Registro delle Imprese e l'apertura della partita IVA;
 - b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

- c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo;
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
3. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 11

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'articolo 13 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) l'attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio su area private in sede fissa (tra le ore 7,00 e le ore 22,00);
 - b) per l'attività nei posteggi isolati comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per i pubblici esercizi nella fascia oraria massima compresa tra le ore 5,00 e le ore 02,00 del giorno successivo;
 - c) per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è compresa tra le ore 5,00 e le ore 2,00 del giorno successivo.
2. Il Sindaco provvede a fissare gli orari di esercizio dell'attività, ivi compresa quella in forma itinerante, precisando per il mercato, i posteggi isolati e la fiera le fasce orarie per l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
3. In caso di manifestazioni ordinarie e straordinarie l'orario è indicato nella relativa autorizzazione amministrativa.
4. Il Sindaco provvede a fissare le domeniche coincidenti con le festività di tipo religioso o istituite a livello nazionale, in cui non verrà svolto il mercato nel territorio del Comune.

Art. 12

Imprenditori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. L'imprenditore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di imprenditore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di euro 41.316,55 per le ditte individuali e di euro 1.032.913,80 per le società del totale dei ricavi delle vendite per anno solare così come la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.

3. L'attività dell'imprenditore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 6 ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al comune ove cui ha sede l'azienda di produzione.

Art.13

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazione ordinarie e straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, a operatori del commercio su aree pubbliche titolari di autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5.
2. Sono considerate manifestazioni ordinarie le manifestazioni aventi durata inferiore a 30 giorni quali, in ordine cronologico di svolgimento nell'anno solare: Carnevale di Zevio, Carnevale di Perzacco, Sagra di Volon, Sagra di Santa Toscana – Zevio capoluogo, Serata tombola e fuochi d'artificio in Zevio capoluogo, manifestazioni teatrali, cinematografiche e musicali organizzate nel periodo estivo dall'Associazione Pro-Loco all'interno del cortile della Sede Municipale secondo il calendario approvato dall'associazione stessa, Sagra di Perzacco, Sagra di Bosco, Torneo di calcio in Zevio capoluogo, Festa di Campagnola, Sagra di Santa Maria, Mostra della Mela.
3. Sono considerate manifestazioni straordinarie le manifestazioni particolari e non ripetibili aventi natura di spettacoli e trattenimenti pubblici e durata inferiore a 30 giorni. Il carattere di straordinarietà è stabilito con deliberazione di Giunta Comunale, la quale stabilirà inoltre il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare, suddivise tra settore merceologico alimentare e settore merceologico non alimentare.
4. Per ciascuna manifestazione ordinaria viene fissato un numero massimo di autorizzazioni temporanee da rilasciare suddivise tra settore merceologico alimentare e settore merceologico non alimentare. Per le manifestazioni ordinarie quali:
 - Carnevale di Zevio, Carnevale di Perzacco, Sagra di Volon, Sagra di Perzacco, Sagra di Bosco, Torneo di calcio in Zevio capoluogo, Festa di Campagnola, Sagra di Santa Maria e Mostra della Mela il numero massimo di autorizzazioni temporanee è fissato in 4 così suddivise: n. 3 autorizzazioni per il settore merceologico alimentare e n. 1 autorizzazioni per il settore merceologico non alimentare;
 - Sagra di Santa Toscana – Zevio capoluogo il numero massimo di autorizzazioni temporanee è fissato in 15 così suddivise: n. 9 autorizzazioni per il settore merceologico alimentare e n. 6 autorizzazioni per il settore merceologico non alimentare;
 - Serata tombola e fuochi d'artificio in Zevio capoluogo il numero massimo di autorizzazioni temporanee è fissato in 7 così suddivise: n. 6 autorizzazioni per il settore merceologico alimentare e n. 1 autorizzazioni per il settore merceologico non alimentare;
 - manifestazioni teatrali, cinematografiche e musicali organizzate nel periodo estivo dall'Associazione Pro-Loco all'interno del cortile della Sede Municipale secondo il calendario approvato dall'associazione stessa il numero massimo di autorizzazioni temporanee è fissato in 5 così suddivise: n. 4 autorizzazioni per il settore merceologico alimentare e n. 1 autorizzazioni per il settore merceologico non alimentare.
5. Chi intende presentare la domanda deve inviare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) generalità complete del richiedente. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale. Se società di persone: ragione sociale; sede legale e codice fiscale; cognome e nome; luogo e data di nascita e codice fiscale del legale rappresentante;
 - b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;

- c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata nel R.E.A.;
 - e) settore merceologico che la ditta intende porre in vendita. In caso di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare va allegato il titolo autorizzatorio che attesti la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari del mezzo.
6. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune nel periodo di tempo tra il 40° e il 7° giorno antecedente la manifestazione, a pena di esclusione dall'istanza.
 7. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione della stessa entro il termine di quindici giorni dalla data di protocollo. Se non regolarizzata entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, la domanda verrà archiviata.
 8. L'autorizzazione temporanea viene rilasciata nei limiti del numero massimo previsto per ciascuna manifestazione e nell'area pubblica o nell'area privata, in quest'ultimo caso nella domanda il richiedente dovrà allegare l'assenso scritto del proprietario dell'area, indicata dal Comando di Polizia Municipale al momento del verificarsi della manifestazione stessa.
 9. Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero massimo, le autorizzazioni temporanee verranno rilasciate ai richiedente secondo i seguenti criteri:
 - a) anzianità di presenza alla manifestazione da parte del richiedente stesso;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
 10. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.

Art. 14

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Il Comune assicura, nell'area del mercato, dei posteggi isolati e della fiera, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.

4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a metri 1;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
6. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
7. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca. E' ammessa però la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi, purché vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
8. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:
 - a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;
9. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.
10. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
11. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
12. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

13. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della Legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.
14. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
 - a)* allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - b)* scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - c)* allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
15. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, articoli 37 e 42.
16. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'“industria alimentare”, come definita dall'articolo 2, lettera *b)*, del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

Art. 15

Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di aver al seguito il titolo autorizzatorio in originale e ha l'obbligo di esibirlo su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo.
4. E' vietato occupare più spazio di quello indicato nella concessione e di quello temporaneamente assegnato ai precari.
5. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, compact disc e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché i residenti.
6. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
7. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2,20 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
8. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di un settore merceologico, è vietato vendere prodotti non appartenenti a quel settore.

9. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.
10. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato.
11. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

CAPO III MERCATO E POSTEGGI ISOLATI

Art. 16 Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui all'articolo 2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singolo mercato o posteggio isolato indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) periodo di svolgimento;
 - c) estremi dell'atto formale di conferma del mercato e/o provvedimento di riconoscimento da parte della Regione Veneto;
 - d) orario di svolgimento del mercato;
 - e) il numero complessivo dei posteggi, settore merceologico e superficie;
 - f) il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli e superfici;
 - g) eventuale area riservata agli espositori;
 - h) dislocazione dei posteggi;
 - i) fasce orarie per l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area del mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e orario per l'assegnazione ai precari dei posteggi temporaneamente liberi.
3. Alla scheda di ciascun mercato o di ciascun posteggio isolato è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori merceologici alimentare e non alimentare e alimentare/non alimentare (il c.d. settore misto), in quest'ultimo caso per la salvaguardia dei diritti acquisiti dagli operatori autorizzati a seguito della conversione delle vecchie autorizzazioni rilasciate in base alla Legge 19 maggio 1976, n. 398. La planimetria è consultabile durante l'orario di apertura al pubblico presso l'Ufficio Commercio e il Comando di Polizia Municipale.
4. Copia del presente regolamento viene consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.
5. All'interno delle aree destinate a sede di mercato è vietata qualsiasi forma di pubblicità di attività produttive a mezzo di volantinaggio o similari, qualsiasi forma di raccolta fondi e di accattonaggio. Le violazioni a questi divieti saranno punite a norma di legge.

Art. 17**Trasferimento del mercato**

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del servizio competente, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il responsabile del servizio competente, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 18**Soppressione del mercato o di posteggi**

1. Il Consiglio Comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione del mercato o di singoli posteggi, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi.

Art. 19**Ampliamento dei posteggi**

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal responsabile del servizio competente ove sia disponibile il necessario spazio; in caso contrario il responsabile del servizio competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2.
2. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal Consiglio comunale mediante modifica del piano di cui all'articolo 16.

Art. 20
Posteggi liberi - Migliorie

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'Ufficio Commercio deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi, informa i titolari di posteggio del mercato i quali possono presentare domanda per migliorare la propria posizione. La procedura di assegnazione per migliororia prevede che il Comune invii a tutti gli operatori del mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare se sono interessati o meno a modificare la propria posizione.
3. La presentazione della domanda di migliororia, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta e deve contenere la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri che a catena si rendessero liberi.
4. Il responsabile del servizio competente inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliororia che dovranno tener conto della ripartizione nei mercati tra i settori merceologici.
5. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la migliororia deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
6. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e può essere disposta la loro soppressione, ai sensi dell'articolo 18.
7. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resosi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 21
Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. Agli imprenditori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicato nella scheda di mercato.
2. I posteggi liberi riservati agli imprenditori agricoli vengono individuati con provvedimento del responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. L'imprenditore agricolo, singolo o associato, che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:

- a) generalità complete del richiedente. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale. Se società di persone: ragione sociale; sede legale e codice fiscale; cognome e nome; luogo e data di nascita e codice fiscale del legale rappresentante;
 - b) sede dell'azienda agricola e estremi di ubicazione dall'azienda di produzione;
 - c) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - d) numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - e) data d'inizio dell'attività di imprenditore agricolo, attestata nel R.E.A. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - f) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
4. Le domande possono essere inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax oppure essere consegnate direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
 5. Qualora la domanda sia giudicata incompleta, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione della stessa entro il termine di quindici giorni dalla data di protocollo. Se non regolarizzata entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, la domanda non viene valutata ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviata.
 6. Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
 - b) maggiore anzianità di attività di imprenditore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
 7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi. La graduatoria redatta in base ai criteri di priorità di cui al comma 6 viene approvata con determinazione del responsabile del servizio competente.
 8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
 9. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di imprenditori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 22.
 10. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
 11. La concessione di posteggio ha validità decennale. In relazione all'eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli imprenditori può riguardare periodi limitati dell'anno.

Art. 22**Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo una graduatoria distinta per i diversi settori merceologici.
2. La graduatoria viene stilata secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata. Il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla spunta nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.
4. La graduatoria redatta in base ai criteri di priorità di cui al comma 2 viene approvata con determinazione del responsabile del servizio competente e sottoposta ad aggiornamenti/modifiche in base alle comunicazioni presentate nel tempo dagli operatori.
5. La spunta è effettuata, giornalmente, da personale incaricato a decorrere dall'orario stabilito per il termine delle operazioni di allestimento delle attrezzature di vendita e vi possono partecipare, a pena di esclusione dalla spunta di quel giorno, gli operatori precari che siano presenti presso il mercato entro il termine massimo di 30 minuti antecedenti il predetto orario. In caso di assenza di operatori precari alimentaristi è possibile assegnare eventuali posteggi del settore alimentare ad operatori presenti nella graduatoria relativa al settore non alimentare.
6. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare presso l'Ufficio Commercio apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A.La graduatoria di cui al comma 4 verrà aggiornata/modificata settimanalmente, quattro giorni prima (mercoledì) della giornata di svolgimento del mercato (domenica), compatibilmente con le comunicazioni presentate. Le comunicazioni presentate da tale giorno verranno inserite nell'aggiornamento/nella modifica della settimana successiva con conseguente possibilità di partecipazione alla spunta da parte degli operatori.
7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
8. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale.
9. A partire dall'entrata in vigore della legge regionale (25.04.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.

Art. 23**Presenze dei titolari di posteggio**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario previsto per il termine delle operazioni di allestimento delle attrezzature di vendita stabilito per il mercato; altrimenti è considerato assente. E' obbligo di ciascun operatore segnalare la propria presenza al mercato consegnando il foglio presenza presso la sede del Corpo di Polizia Locale entro il medesimo termine previsto dal presente comma. L'inosservanza di tale obbligo verrà punita ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del presente regolamento.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
4. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso il Comando di Polizia Municipale, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Art. 24**Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area di svolgimento del mercato è interdetta, con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 25**Mercato straordinario**

1. Il mercato autorizzato in via straordinaria può essere effettuato in tutti i mesi dell'anno, compreso il mese di dicembre in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio su area privata in sede fissa, sia in occasione delle festività religiose e/o civili e sia in occasione di manifestazioni/eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale".
2. Le giornate di prolungamento sono stabilite con deliberazione di Giunta Comunale, sentiti, da parte dell'Assessore competente per materia, gli operatori del mercato e/o le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. L'effettuazione del mercato straordinario deve essere comunicata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista.
4. La presenza al mercato straordinario è facoltativa.

CAPO IV FIERA

Art. 26 Piano della fiera

1. La fiera che si svolge nel territorio comunale è individuata dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui all'articolo 2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree da destinare a sede della fiera sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposita scheda indicante:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) periodo di svolgimento;
 - c) estremi dell'atto formale di istituzione della fiera;
 - d) orario di svolgimento della fiera;
 - e) il numero complessivo dei posteggi, settore merceologico e superficie;
 - f) il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli e superfici;
 - g) dislocazione dei posteggi;
 - h) fasce orarie per l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area della fiera, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e orario per l'assegnazione ai precari dei posteggi temporaneamente liberi.
3. Alla scheda della fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori merceologici alimentare e non alimentare. La planimetria è consultabile durante l'orario di apertura al pubblico presso l'Ufficio Commercio e il Comando di Polizia Municipale.
4. Copia del presente regolamento viene consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.

Art. 27 Trasferimento della fiera

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del servizio competente, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche, che provvede anche ad aggiornare la planimetria della fiera.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede della fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile del servizio competente, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte della fiera in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 28**Domanda di partecipazione alla fiera**

1. Chi intende partecipare alla fiera che si svolge nel territorio comunale e non sia già titolare di concessione decennale deve inviare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale. Se società di persone: ragione sociale; sede legale e codice fiscale; cognome e nome; luogo e data di nascita e codice fiscale del legale rappresentante;
 - b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) presenze effettive nella fiera;
 - f) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata nel R.E.A.;
 - g) settore merceologico che la ditta intende porre in vendita.
2. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria della fiera.
3. Qualora la domanda sia giudicata irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione della stessa entro il termine di quindici giorni dalla data di protocollo. Se non regolarizzata entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, la domanda non viene valutata ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviata.
4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
4. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

Art. 29**Graduatoria**

1. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata con determinazione del responsabile del servizio competente, è affissa all'Albo pretorio del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: numero ed ubicazione del posteggio, orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area della fiera, giorno di svolgimento della fiera ed ogni altra informazione circa le modalità di svolgimento della fiera.
2. Ai fini della formulazione della graduatoria valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive alla fiera, confermando il posteggio già occupato nella precedente edizione per quanto possibile;
 - b) maggiore anzianità dell'autorizzazione;

- c) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzatorio con il quale la ditta partecipava alla fiera.

Art. 30 **Concessione di posteggio**

1. La concessione dell'area di posteggio nella fiera ha validità decennale limitata al giorno di svolgimento della stessa.
2. La concessione decennale viene rilasciata agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera.
3. Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, dei posteggi, viene rilasciata la concessione decennale di posteggio agli operatori non titolari di posteggio aventi diritto in base alla graduatoria della fiera e che abbiano fatto domanda, con le modalità di cui all'articolo 28, per l'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità.
4. Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 3, vengono concesse, tenendo conto della graduatoria della fiera, miglierie ai titolari di posteggio che ne abbiano fatta pervenire richiesta entro sessanta giorni dall'inizio dell'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità di posteggi.
5. L'assenza per due volte consecutive alla fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio.
6. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nella fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.
7. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda, allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Al subentrante viene quindi rilasciata la concessione decennale avente la medesima scadenza di quella del cedente.

Art. 31 **Presenze dei concessionari di posteggio**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per la fiera; altrimenti è considerato assente e il posteggio viene assegnato agli operatori non concessionari di posteggio.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 32**Assegnazione dei posteggi non utilizzati**

1. I posteggi che non risultino occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, vengono assegnati, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, dal personale incaricato agli operatori non concessionari di posteggio che siano presenti presso la fiera entro il termine massimo di 30 minuti antecedenti il predetto orario.
2. Coloro che presentano domanda di partecipazione fuori termine, al fine dell'assegnazione dei posteggi non utilizzati, vengono posti in graduatoria dopo l'ultimo operatore che ha presentato domanda nei termini, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento si ha riguardo al timbro postale di spedizione.

Art. 33**Posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

1. Agli imprenditori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede delle fiere.
2. L'imprenditore agricolo, singolo e associato, che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) generalità complete del richiedente. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale. Se società di persone: ragione sociale; sede legale e codice fiscale; cognome e nome; luogo e data di nascita e codice fiscale del legale rappresentante;
 - b) sede dell'azienda agricola e estremi di ubicazione dall'azienda di produzione;
 - c) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - d) numero presenze effettive nella fiera;
 - e) data d'inizio dell'attività di imprenditore agricolo, attestata nel R.E.A. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - f) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
3. Le domande possono essere inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax oppure essere consegnate direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa.
5. Qualora la domanda sia giudicata incompleta, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione della stessa entro il termine di quindici giorni dalla data di protocollo. Se non regolarizzata entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, la domanda non viene valutata ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviata.
5. Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze effettive maturate nella fiera;
 - b) maggiore anzianità di attività di imprenditore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
6. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.

7. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
8. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per l'edizione della fiera, esclusivamente ad altri imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze effettive. In mancanza di imprenditori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 32.
9. L'imprenditore agricolo non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
10. La concessione di posteggio ha validità decennale.

CAPO V CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 34 Applicabilità delle norme

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o imprenditori agricoli, nel mercato, nei posteggi isolati o nella fiera.

Art. 35 Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Essa è rinnovata automaticamente per ulteriori dieci anni alla scadenza, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse o altri gravi motivi, entro novanta giorni dalla scadenza, comunichi il mancato rinnovo.
2. Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
3. In caso di mancato rinnovo l'operatore non ha diritto ad avere assegnato un posteggio sostitutivo.

Art. 36 Tassa per l'occupazione del posteggio

1. La denuncia per le occupazioni permanenti deve essere presentata con le modalità previste per legge e indicate dal vigente regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.
2. La tassa per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità previste per legge e indicate dal vigente regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 37**Decadenza dalla concessione del posteggio**

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.
2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente per essere giustificata. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al comune della richiesta di subingresso o reintestazione.
3. L'operatore decade inoltre dalla concessione del posteggio in caso di mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico così come previsto per legge e dal vigente regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa. La decadenza, previa diffida formale, è inoltre prevista anche per mancato pagamento del canone ricognitorio e della tassa rifiuti entro i termini previsti per legge.
4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'articolo 10.

Art. 38**Revoca della concessione del posteggio**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi all'interno del mercato e/o in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal responsabile del servizio competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39
Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001.

Art. 40
Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall'articolo 6, commi 4, 5 e 6, dall'articolo 15, commi 8 e 11, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00, di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del vigente regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 41
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto Comunale vigente, tenuto conto delle disposizioni del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

SCHEDA MERCATO

a) Denominazione del mercato: MERCATO DI ZEVIO

Ubicazione: PIAZZA SANTA TOSCANA, VIA PONTE PEREZ, CORSO CAVOUR E PIAZZA G. MARCONI;

b) Tipologia del mercato: ANNUALE E CADENZA SETTIMANALE

Giornata di svolgimento DOMENICA;

c) Estremi dell'atto formale di conferma del mercato: Mercato domenicale svolto su autorizzazione della Giunta regionale, già rilasciata ai sensi della legge regionale 7 settembre 1973, n. 23

d) Orario di svolgimento del mercato: DALLE ORE 06.30 ALLE ORE 14.00

e) Totale posteggi: n. 235, di cui;

n. 21 del settore merceologico alimentare;

n. 202 del settore merceologico non alimentare;

n. 12 dei settori merceologici alimentare e non alimentare;

Superficie complessiva dei posteggi: mq 9.886,15;

f) Totale posteggi riservati agli imprenditori agricoli: n. 11

Superficie complessiva dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli: mq 337,25;

g) Area riservata agli espositori: mq 385,50;

h) Dislocazione dei posteggi: su area scoperta

i) Le fasce orarie per l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area del mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e l'orario per l'assegnazione ai precari dei posteggi temporaneamente liberi saranno stabilite nell'ordinanza sindacale di cui all'articolo 11, comma 2.

Alla scheda è allegata **la planimetria**, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori merceologici alimentare e non alimentare e alimentare/non alimentare.



COMUNE DI ZEVIO







(Provincia di Verona)


37059 Zevio (VR) - Via Ponte Perez n. 2 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00560750223
Tel. 045/9009411 - Fax 045/9009029 - e-mail: comunedizevio@stapa.it


Planimetria Mercato di Zevio.

Ubicazione: Piazza Santa Toscana - Via Ponte Perez - Corso Cavour
- Piazza G. Marconi

Legenda:

-  Posteggi del settore merceologico alimentare
-  Posteggi del settore merceologico alimentare e non alimentare
-  Posteggi del settore merceologico non alimentare
-  Posteggi degli imprenditori agricoli
-  Area riservata agli espositori
-  Delimitazione area mercato





AL TICHIERO

MAFFEI

VIA PONTE PEREZ

VIA PUCCINI

ENRICO

VIA G. VERDI

F.lli

VIA PRIMO ZERLOTTI

VIA IV

VIA NOVEM

218 217 216

215 214 213 212 211 210

209

208 207

206

205 204

203 202

201

199

198

197

196

195

194

193

192

191

190

189

188

187

186

185

184

183

182

181

180

179

178

177

176

175

174

173

172

171

170

169

168

167

166

165

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

MERCATO

PLANIMETRIA indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori merceologici alimentare e non alimentare e alimentare/non alimentare.

NUMERO POSTEGGIO	LUNGH	LARGH	UBICAZIONE	SETTORE
1	7	6	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE
2	12	6	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
3	4	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
4	5	4	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
5	6	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
6	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
7	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
8	8,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
9	7	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
10	7,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
11	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
12	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
13	5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
14	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
15	7	5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE/NON ALIMENTARE
16	7,5	5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE
17	7,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
18	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
19	9,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
20	8	5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE/NON ALIMENTARE
21	6	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
22	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
23	8	5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE/NON ALIMENTARE
24	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
25	16	2,5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
26	7,5	5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE
27	6	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
28	7	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
29	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
30	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
31	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
32	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
33	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
34	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
35	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
36	7	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
37	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
38	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
39	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
40	7	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
41	6,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
42	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
43	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE

44	7	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
45	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
46	7	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
47	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
48	8,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
49	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
50	6	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
51	6	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
52	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
53	6	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
54	7	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
55	9,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
56	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
57	7	5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE/NON ALIMENTARE
58	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
59	6,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
60	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
61	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
62	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
63	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
64	7	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
65	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
66	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
67	7	5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE
68	8,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
69	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
70	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
71	11,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
72	7	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
73	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
74	7	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
75	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
76	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
77	9	5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE/NON ALIMENTARE
78	6	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
79	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
80	11	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
81	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
82	10	4	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE
83	7	3,5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE
84	12	10	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
85	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
86	10	5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE
87	8	5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE/NON ALIMENTARE
88	10	3,5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
89	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
90	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
91	8	4,5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
92	10	6,25	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
94	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
95	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
96	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
97	7	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
98	6	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
99	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE

100	8	4	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
101	10	4	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
102	8,5	4	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
103	6	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
104	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
105	9	5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE/NON ALIMENTARE
106	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
107	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
108	9,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
109	$(6 \times 5) + (((5 + 4) \times 3) : 2)$		P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
110	10	4,5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
111	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
112	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
113	7	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
114	7	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
115	7	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
116	8,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
117	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
118	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
119	7	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
120	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
121	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
122	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
123	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
124	12,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
125	7,5	5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE/NON ALIMENTARE
126	9	4	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
127	9	4	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
128	10	4	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
129	7	4,5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
130	7,5	5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE/NON ALIMENTARE
131	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
132	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
133	8,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
134	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
135	7	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
136	6	5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE
137	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
138	7	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
139	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
140	7	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
141	6,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
142	10	5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE
143	8	5	Via Ponte Perez	ALIMENTARE/NON ALIMENTARE
144	8,5	5	Via Ponte Perez	NON ALIMENTARE
145	8	5	Via Ponte Perez	NON ALIMENTARE
146	6	4	Via Ponte Perez	ALIMENTARE/NON ALIMENTARE
147	11	6	Via Ponte Perez	ALIMENTARE/NON ALIMENTARE
148	8,5	5	Via Ponte Perez	NON ALIMENTARE
149	10	5	Via Ponte Perez	NON ALIMENTARE
150	10,5	5	Via Ponte Perez	NON ALIMENTARE
151	9	5	Via Ponte Perez	NON ALIMENTARE
152	8	5	Via Ponte Perez	NON ALIMENTARE
153	7	4	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE
154	11	5,5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE

155	11	6	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
156	7,5	6	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
157	11,5	6	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
158	7,5	6	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
159	12,5	6	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
160	8,5	6	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
161	13,4	6	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
162	7,5	4	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
163	8	4	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
164	8,5	4	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
165	8	4	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
166	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
167	13	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
168	9	4	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
169	13	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
170	7	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
171	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
172	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
173	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
174	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
175	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
176	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
177	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
178	11,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
179	6,5	4,5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE
180	6,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
181	10	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
182	8	5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE
183	8,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
184	11	5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE
186	8,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
187	8,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
188	13	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
189	6	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
192	6	5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE
193	8	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
194	9	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
195	8	5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE
196	7	4	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE
197	7,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
198	7,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
199	7	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
200	6	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
201	8,5	5	P.zza S. Toscana	NON ALIMENTARE
202	6,5	5	P.zza S. Toscana	ALIMENTARE
203	7	3,5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
204	9	3,5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
205	8	4	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
206	10	5	Corso Cavour	ALIMENTARE
207	7,5	5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
208	7,5	5	Corso Cavour	ALIMENTARE
209	7	5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
210	6	5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
211	9	5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
212	9	5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE

213	8,5	5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
214	8	5	Corso Cavour	ALIMENTARE
215	9	5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
216	(8,5x5)+	(2,5x3)	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
217	8	5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
218	7,5	5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
219	7,5	5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
220	6	5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
221	7	5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
222	9,5	5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
223	9	5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
224	8	5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
225	8	5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
226	10	4,5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
227	10	4,5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
228	9,5	5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
229	8	4	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
230	8	5	Corso Cavour	NON ALIMENTARE
231	11	5	P.zza G. Marconi	NON ALIMENTARE
232	8	5	P.zza G. Marconi	NON ALIMENTARE
233	8	5	P.zza G. Marconi	NON ALIMENTARE
234	11	5	P.zza G. Marconi	NON ALIMENTARE
235	8	5	P.zza G. Marconi	NON ALIMENTARE
237	9,5	5	P.zza G. Marconi	NON ALIMENTARE
238	7	5	P.zza G. Marconi	NON ALIMENTARE
239	8	5	P.zza G. Marconi	NON ALIMENTARE
240	9,5	5	P.zza G. Marconi	NON ALIMENTARE

Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

Posteggio n. A	12 x 4	Via Ponte Perez
Posteggio n. B	8,5 x 4,5	Via Ponte Perez
Posteggio n. C	9 x 4,5	Via Ponte Perez
Posteggio n. D	6 x 4	Via Ponte Perez
Posteggio n. E	5 x 4	Via Ponte Perez
Posteggio n. F	6 x 4	Via Ponte Perez
Posteggio n. G	8 x 5	Via Ponte Perez
Posteggio n. H	5,5 x 2,5	Via Ponte Perez
Posteggio n. I	9 x 5	Piazza G. Marconi
Posteggio n. L	6 x 5	Piazza G. Marconi
Posteggio n. M	5,5 x 2,5	Piazza G. Marconi

SCHEDA MERCATO

a) Denominazione del mercato: MERCATO DI PERZACCO

Ubicazione: PIAZZA DEL DONATORE;

b) Tipologia del mercato: ANNUALE E CADENZA SETTIMANALE

Giornata di svolgimento GIOVEDÌ;

c) Estremi di riconoscimento del provvedimento regionale.

d) Orario di svolgimento del mercato:

DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 19.00 – orario invernale
nei mesi di ottobre/novembre/dicembre/gennaio/febbraio/marzo – orario invernale

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 20.00 – orario estivo
nei mesi di aprile/maggio/giugno/luglio/agosto/settembre

e) Totale posteggi: n. 5, di cui;

n. 2 del settore merceologico alimentare con specializzazioni merceologiche quali prodotti a base di pesce il primo e prodotti di gastronomia con somministrazione il secondo;

n. 2 del settore merceologico non alimentare con specializzazioni merceologiche quali abbigliamento il primo e calzature il secondo;

n. 1 riservato agli imprenditori agricoli,

Superficie complessiva dei posteggi: mq 200;

f) Dislocazione dei posteggi: su area scoperta

g) Le fasce orarie per l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area del mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e l'orario per l'assegnazione ai precari dei posteggi temporaneamente liberi saranno stabilite nell'ordinanza sindacale di cui all'articolo 11, comma 2.

Alla scheda è allegata **la planimetria**, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori merceologici alimentare (posteggi contraddistinti dai numeri 1 e 5) e non alimentare (posteggi contraddistinti dai numeri 2 e 4) e il posteggio riservato agli imprenditori agricoli (posteggio contraddistinto dal numero 3).

PERZACCO

PZZA del DONATORE

Post. 1 mq 8x5

Post. 2 mq 8x5

Post. 3 mq 8x5


Post. 4 mq 8x5

Post. 5 mq 8x5

me 17,00

me 16,20

me 5,50



PERIMETRO AMBITO PRIMO STRALCIO

PAVIMENTAZIONE IN GHIANCIO LAVATO IN OPERA

SICILATO PROTEZIONE PAVI

Monumento ai caduti

AREE VERDI

MARCIAPIEDE ESISTENTE

SCHEDA POSTEGGIO ISOLATO

- a) Denominazione del posteggio isolato: POSTEGGIO ISOLATO DEL GIOVEDI'
Ubicazione: PIAZZA SANTA TOSCANA;
- b) Tipologia del mercato: ANNUALE E CADENZA SETTIMANALE
Giornata di svolgimento GIOVEDI';
- c) Estremi dell'atto formale di conferma del mercato: Posteggio isolato esistente dal 1988 della cui presenza il Consiglio Comunale prende atto.
- d) Orario di svolgimento del mercato: DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 20.00
- e) Posteggio isolato riservato ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
Totale posteggi: n. 1 del settore merceologico alimentare avente superficie complessiva mq. 28;
- h) Dislocazione del posteggio: su area scoperta
- i) Le fasce orarie per l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area del mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e l'orario per l'assegnazione ai precari dei posteggi temporaneamente liberi saranno stabilite nell'ordinanza sindacale di cui all'articolo 11, comma 2.

Alla scheda è allegata **la planimetria**, indicante la superficie del singolo posteggio, la sua dislocazione e il settore merceologico.

SCHEDA POSTEGGIO ISOLATO

- a) Denominazione del posteggio isolato: POSTEGGIO ISOLATO DEL VENERDI'
Ubicazione: PIAZZA SANTA TOSCANA;

- b) Tipologia del mercato: ANNUALE E CADENZA SETTIMANALE
Giornata di svolgimento VENERDI';

- c) Estremi dell'atto formale di conferma del mercato: Posteggio isolato esistente dal 1993 della cui presenza il Consiglio Comunale prende atto.

- d) Orario di svolgimento del mercato: DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 20.00

- e) Posteggio isolato riservato ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
Totale posteggi: n. 1 del settore merceologico alimentare avente superficie complessiva mq. 28;


- h) Dislocazione del posteggio: su area scoperta

- i) Le fasce orarie per l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area del mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e l'orario per l'assegnazione ai precari dei posteggi temporaneamente liberi saranno stabilite nell'ordinanza sindacale di cui all'articolo 11, comma 2.


Alla scheda è allegata **la planimetria**, indicante la superficie del singolo posteggio, la sua dislocazione e il settore merceologico.

POSTEGGIO ISOLATO


PIAZZA S. TOSCANO



← VIA ALTICHIERO



← VIA F.L. STEVANI



SCHEDA FIERA

- a) Denominazione della fiera: FIERA ANNUALE AGRICOLTURA, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
Ubicazione: PIAZZA SANTA TOSCANA, VIA PONTE PEREZ;
- b) Tipologia della fiera: ANNUALE
Giornata di svolgimento: II^ DOMENICA DEL MESE DI LUGLIO;
- c) Estremi dell'atto formale di istituzione della fiera: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1180/112 del 07.10.1923
- d) Orario di svolgimento della fiera: DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 14.00
- e) Totale posteggi: n. 33, di cui;
n. 4 del settore merceologico alimentare;
n. 29 del settore merceologico non alimentare;
Superficie complessiva dei posteggi: mq 1214;
- f) Totale posteggi riservati agli imprenditori agricoli: n. 3
Superficie complessiva dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli: mq 115;
- g) Dislocazione dei posteggi: su area scoperta
- h) Le fasce orarie per l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area della fiera, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e l'orario per l'assegnazione ai precari dei posteggi temporaneamente liberi saranno stabilite nell'ordinanza sindacale di cui all'articolo 11, comma 2.

Alla scheda è allegata **la planimetria**, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori merceologici alimentare e non alimentare.


FIERA S. TOSCANA

NON ALIMENTARI N. 29

ALIMENTARI N. 4



IMPRENDITORI AGRICOLI N. 3

TOTALE N. 33




11


P.zza S. Toscana





36



VIA P. PEREZ




28



3

30

29



FIERA

PLANIMETRIA indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori merceologici alimentare e non alimentare.

Posteggio n. 1	9 x 4	Piazza Santa Toscana	settore non alimentare
Posteggio n. 2	8 x 4	Piazza Santa Toscana	settore non alimentare
Posteggio n. 3	8 x 4	Piazza Santa Toscana	settore non alimentare
Posteggio n. 4	8 x 4	Piazza Santa Toscana	settore non alimentare
Posteggio n. 5	5 x 4	Piazza Santa Toscana	settore non alimentare
Posteggio n. 6	7 x 4	Piazza Santa Toscana	settore non alimentare
Posteggio n. 7	7 x 4	Piazza Santa Toscana	settore non alimentare
Posteggio n. 8	8 x 4	Piazza Santa Toscana	settore non alimentare
Posteggio n. 9	8 x 4	Piazza Santa Toscana	settore non alimentare
Posteggio n. 10	8 x 4	Piazza Santa Toscana	settore non alimentare
Posteggio n. 11	9 x 4	Piazza Santa Toscana	settore non alimentare
Posteggio n. 12	7 x 5	Piazza Santa Toscana	settore non alimentare
Posteggio n. 13	9 x 5	Piazza Santa Toscana	settore non alimentare
Posteggio n. 14	9 x 5	Piazza Santa Toscana	settore non alimentare
Posteggio n. 15	8 x 5	Piazza Santa Toscana	settore non alimentare
Posteggio n. 16	7 x 5	Piazza Santa Toscana	settore non alimentare
Posteggio n. 18	7 x 5	Piazza Santa Toscana	settore non alimentare
Posteggio n. 19	7 x 5	Piazza Santa Toscana	settore alimentare
Posteggio n. 20	8 x 5	Piazza Santa Toscana	settore non alimentare
Posteggio n. 21	8 x 5	Piazza Santa Toscana	settore non alimentare
Posteggio n. 22	8 x 5	Piazza Santa Toscana	settore non alimentare
Posteggio n. 23	10 x 5	Via Ponte Perez	settore non alimentare
Posteggio n. 24	8 x 5	Via Ponte Perez	settore non alimentare
Posteggio n. 25	7 x 5	Via Ponte Perez	settore non alimentare
Posteggio n. 26	8 x 5	Via Ponte Perez	settore non alimentare
Posteggio n. 27	8 x 5	Via Ponte Perez	settore non alimentare
Posteggio n. 28	11 x 4	Via Ponte Perez	settore alimentare
Posteggio n. 31	7 x 4	Via Ponte Perez	settore non alimentare
Posteggio n. 32	7 x 4	Via Ponte Perez	settore alimentare
Posteggio n. 33	9 x 4	Via Ponte Perez	settore non alimentare
Posteggio n. 34	10 x 5	Via Ponte Perez	settore non alimentare
Posteggio n. 35	13 x 5	Via Ponte Perez	settore non alimentare
Posteggio n. 36	7 x 4	Piazza Santa Toscana	settore alimentare

Posteggio riservati agli imprenditori agricoli

Posteggio n. 17	7 x 5	Piazza Santa Toscana
Posteggio n. 29	8 x 5	Via Ponte Perez
Posteggio n. 30	8 x 5	Via Ponte Perez